

REGOLAMENTO

Per la trattazione dei ricorsi avverso il giudizio del Medico Competente

ai sensi dell'art. 41 comma 9 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

e dei giudizi di idoneità ex art. 5 L. 20 maggio 1970, n. 300.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Con il presente regolamento si stabiliscono le procedure per la trattazione dei ricorsi di cui all'art. 41 comma 9 del d. lgs 9 aprile 2008, n. 81, e dei giudizi di idoneità rivenienti dall'applicazione dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, da parte dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPeSAL) di ASL Lecce.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Art. 13 comma 1 d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- ✓ Art. 41 comma 9 d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- ✓ Art. 5 L. 20 maggio 1970, n. 300.
- ✓ Art. 19 comma 1 lett. b) d. lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
- ✓ Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i.
- ✓ D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33 e s.m.i.
- ✓ Deliberazione Direttore Generale ASL Lecce n. 221 del 30 gennaio 2019.
- ✓ Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021 di ASL Lecce.

ESCLUSIONI

Non è compresa nel presente Regolamento la trattazione dei ricorsi al giudizio di idoneità espresso dal Medico Autorizzato per le finalità previste dal D.Lgs 230/95 e s.m.i. (*Radioprotezione*).

DEFINIZIONI

Organo di vigilanza territorialmente competente: Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio di competenza è ubicata l'azienda o l'unità operativa da cui dipende il lavoratore.

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Giudizio di idoneità ex art. 41 d.lgs 81/2008: Risultato della sorveglianza sanitaria espresso per iscritto dal Medico Competente di cui viene data copia al lavoratore e al datore di lavoro.

Giudizio di idoneità ex art. 5 L.300/70: Risultato dell'accertamento sanitario effettuato per il controllo della idoneità fisica del lavoratore alla mansione e/o alla qualifica da parte dell'organo di vigilanza, ente pubblico individuato dalla normativa vigente, di norma su richiesta del datore di lavoro.

Commissione Medica SPeSAL: collegio medico composto da due medici specialisti in Medicina del Lavoro, di cui almeno uno con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, appartenenti ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'Azienda Sanitaria Locale. Le funzioni di Presidente sono svolte volta per volta dal direttore o dal dirigente medico dello SPeSAL nel cui territorio di competenza si insedia la Commissione.

SCOPO

Il presente regolamento definisce i procedimenti messi in essere dai due Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce per la trattazione sia dei ricorsi previsti dall'art. 41 comma 9 del d.lgs 81/2008, avverso il giudizio di idoneità espresso dal Medico Competente, che per la formulazione dei giudizi di idoneità fisica ex art. 5 della Legge 300/70, non rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 41 del d. lgs 81/2008.

Il documento nasce dall'esigenza di:

- rendere omogenee e trasparenti le procedure amministrative, indicate al periodo precedente, sul territorio di ASL Lecce, funzionalmente suddiviso in due Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, evitando difformità operative;
- garantire, nello spirito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, l'alternanza dei componenti della commissione medica con una rotazione degli incarichi;
- aggiornare le prescrizioni dell'art. 5 della Legge citata, individuando, nell'ambito di questa ASL, per quanto attiene i dipendenti di istituti di diritto privato, quindi non rientranti nella disciplina di specifiche norme dedicate al pubblico impiego, gli SPeSAL quali enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico, cui compete la valutazione dell'idoneità fisica del lavoratore;
- garantire al lavoratore, come organo di vigilanza, la massima tutela per il rispetto, da parte del datore di lavoro, della normativa di igiene e sicurezza del lavoro.

FASI DEL PROCEDIMENTO

1. ATTIVAZIONE DEI PROCEDIMENTI

a) RICORSO EX ART. 41 COMMA 9 D. LGS 81/2008.

Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

Il ricorso può essere presentato dal lavoratore o dal datore di lavoro.

Potrà essere predisposto sull'apposito modello (MOD_1a) scaricabile dal sito di ASL Lecce, indirizzato al Direttore SPeSAL dell'area nord o al Direttore SPeSAL dell'area sud sulla base della competenza territoriale, determinata dall'ubicazione della specifica realtà produttiva nella quale presta la sua attività il lavoratore e non da quella di sua residenza.

Il modello MOD_1a riporta la suddivisione dei Comuni nelle due aree nord e sud.

Il ricorso potrà essere consegnato direttamente al Protocollo Generale ASL in via Miglietta, 5, in Lecce. Oppure potrà essere inviato con posta raccomandata A/R o tramite PEC ad uno solo dei seguenti riferimenti:

Ufficio Protocollo ASL Lecce

- Via Miglietta, 5 – 73100 Lecce,
- protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Se SPeSAL area nord:

- via Don Minzoni, 8 – 73100 Lecce,
- spesalnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Se SPeSAL area sud:

- via S. Cezza, 14 – 73024 Maglie
- spesalsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Alla domanda il ricorrente potrà allegare la documentazione ritenuta utile alla definizione del procedimento. La domanda in ingresso sarà protocollata.

Il procedimento non comporta alcun costo per il ricorrente. E' a titolo gratuito. Saranno invece a carico del datore di lavoro gli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla commissione medica, in quanto pertinenti ai rischi ai quali è esposto il lavoratore. Tali accertamenti saranno prenotati d'Ufficio presso strutture pubbliche/accreditate, preferenzialmente in regime di ALPI, per non incrementare le liste di attesa ASL, con un idoneo criterio di rotazione nel conferimento degli incarichi. Altre indagini diagnostiche, diverse dalle precedenti, ma necessarie per l'espressione del giudizio di idoneità, saranno a cura del lavoratore.

I costi complessivi, a procedimento ultimato, saranno specificati con fattura rilasciata dal Servizio Risorse Finanziarie al datore di lavoro dell'azienda di appartenenza del lavoratore, che provvederà al versamento di quanto motivatamente richiesto.

La presentazione della richiesta implica il consenso del ricorrente al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., per le finalità proprie del procedimento attivato.

Il lavoratore, se persona diversa dal ricorrente, sottoscriverà il consenso di cui sopra all'atto dell'accertamento effettuato dalla Commissione Medica.

Lo SPeSAL valuterà l'ammissibilità del ricorso, in particolare:

- se il ricorso è stato presentato entro trenta giorni dal suo ricevimento da parte del ricorrente,
- se il ricorrente è persona avente diritto alla presentazione, in quanto datore di lavoro o lavoratore,
- se il ricorso è attinente alle fattispecie indicate all'art. 41 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In caso di inammissibilità del ricorso, ne sarà data comunicazione al ricorrente.

Il lavoratore sarà convocato nel più breve tempo possibile tramite i riferimenti comunicati nella domanda di ricorso (raccomandata A/R al domicilio, mail all'indirizzo PEC, telefonicamente nel caso di supposto

pregiudizio per lo stato di salute del lavoratore o di concreto pericolo di infortunio per il rapporto di lavoro).

Gli operatori SPeSAL registreranno su apposito supporto informatico e/o cartaceo i seguenti dati necessari a soddisfare gli obblighi aziendali in materia di flussi informativi:

- generalità, genere e mansione del lavoratore,
- patologia e fattori di rischio di interesse ai fini del ricorso,
- caratteristiche dell'azienda per codice ATECO/comparto di appartenenza, numero dipendenti,
- eventuale sopralluogo,
- eventuali provvedimenti conseguenti (verbale di disposizione e/o di prescrizione),
- esito del ricorso.

b) RICHIESTA DI VALUTAZIONE EX ART. 5 L. 300/70

La richiesta di valutazione dell'idoneità fisica del lavoratore è presentata di norma dal datore di lavoro.

Potrà essere predisposta sull'apposito modello (MOD_1b) scaricabile dal sito di ASL Lecce.

La richiesta dovrà essere indirizzata al Direttore SPeSAL dell'area nord o al Direttore SPeSAL dell'area sud sulla base della competenza territoriale determinata dall'ubicazione della specifica realtà produttiva nella quale presta la sua attività il lavoratore e non da quella di sua residenza.

Il modello MOD_1b riporta la suddivisione dei Comuni nelle due aree nord e sud.

Il ricorso potrà essere consegnato direttamente al Protocollo Generale ASL in via Miglietta, 5, in Lecce. Oppure potrà essere inviato con posta raccomandata A/R o tramite PEC ad uno solo dei seguenti riferimenti:

Ufficio Protocollo ASL Lecce

- via Miglietta, 5 – 73100 Lecce,
- protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Per SPeSAL area nord:

- via Don Minzoni, 8 – 73100 Lecce,
- spesalnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Per SPeSAL area sud:

- via S. Cezza, 14 – 73024 Maglie
- spesalsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Alla domanda il richiedente potrà allegare la documentazione ritenuta utile alla definizione del procedimento. La domanda in ingresso sarà protocollata.

Il procedimento è a titolo oneroso e comprende la valutazione medica effettuata dalla indicata Commissione, ammontante ad euro 122,40, secondo quanto stabilito dal Tariffario regionale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2011, n. 1984. Tale cifra sarà aumentata del costo degli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla commissione medica, in quanto ritenuti utili al corretto inquadramento dello stato di salute del lavoratore e necessari alla formulazione del giudizio di idoneità richiesto dal datore di lavoro.

Tali accertamenti saranno prenotati d'Ufficio presso strutture pubbliche/accreditate, preferenzialmente in regime di ALPI, per non incrementare le liste di attesa ASL, con un idoneo criterio di rotazione nel conferimento degli incarichi.

I costi complessivi saranno, ad istruttoria ultimata, specificati con fattura rilasciata dal Servizio Risorse Finanziarie al datore di lavoro/azienda richiedente, che provvederà al versamento di quanto motivatamente richiesto.

All'atto dell'accertamento effettuato dalla Commissione Medica, Il lavoratore sottoscriverà il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., per le finalità proprie del procedimento attivato.

La Commissione Medica valuterà l'ammissibilità della richiesta, in particolare:

- se il lavoratore non è sottoposto a sorveglianza sanitaria per assenza di rischi normati in azienda,
- se il lavoratore è stato giudicato non idoneo dal medico competente e la richiesta è funzionale all'individuazione di altra mansione compatibile con la sua idoneità fisica, rientrante nel caso di cui al punto precedente,
- se il lavoratore è interessato da patologie non correlabili con i rischi previsti e valutati in sorveglianza sanitaria.

In caso di inammissibilità della richiesta, ne sarà data comunicazione al richiedente.

Gli operatori SPeSAL registreranno su apposito supporto informatico e/o cartaceo i seguenti dati necessari a soddisfare gli obblighi aziendali in materia di flussi informativi:

- generalità, genere e mansione del lavoratore,
- patologia e fattori di rischio di interesse ai fini del giudizio di idoneità,
- caratteristiche dell'azienda per codice ATECO/comparto di appartenenza, numero dipendenti,
- eventuale sopralluogo,
- eventuali provvedimenti conseguenti (verbale di disposizione e/o di prescrizione),
- giudizio di idoneità fisica.

Il lavoratore sarà convocato nel più breve tempo possibile tramite raccomandata A/R al recapito indicato nella richiesta.

Nel caso di mancata presentazione a visita del lavoratore, la convocazione sarà ripetuta una seconda volta.

Nel caso di ulteriore mancata presentazione non motivata del lavoratore o nel caso di suo diniego, la fattispecie sarà comunicata al datore di lavoro richiedente.

2. RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE AL DATORE DI LAVORO: PROCEDIMENTI ART. 41 E ART. 5 (MOD_2):

Sarà richiesta, al datore di lavoro, preferibilmente tramite PEC certificata, la seguente documentazione:

- i. Copia conforme all'originale della cartella sanitaria e di rischio (con referti di esami e giudizi di idoneità alla mansione specifica) e del protocollo sanitario in busta sigillata e siglata dal Medico Competente aziendale, nei casi per i quali sia stato attivato un programma di sorveglianza sanitaria;



- ii. Stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi relativo alla mansione ricoperta e/o da ricoprire e agli ambienti lavorativi all'interno dei quali il lavoratore svolge o svolgerà la sua attività;
- iii. Dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i., o da suo delegato sulla mansione e le specifiche attività svolte o da svolgere da parte del lavoratore.

3. CONVOCAZIONE DEL LAVORATORE (MOD_3).

Il territorio di ASL Lecce è suddiviso funzionalmente in due Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro: SPeSAL area nord e SPeSAL area sud.

La Commissione Medica è unica e competente su tutto il territorio di ASL Lecce.

Per entrambe le procedure, sia che si tratti di ricorso ex art. 41, che di giudizio di idoneità fisica ex art. 5, il lavoratore sarà convocato a visita medica presso l'ambulatorio di Lecce, ubicato al viale don Minzoni, 8, oppure presso l'ambulatorio di Maglie, in via S. Ceza, 14, sulla base dell'ubicazione territoriale dell'azienda alla quale afferisce il lavoratore.

Il lavoratore potrà essere accompagnato da un consulente medico di fiducia, del quale verrà fatta menzione nel verbale di visita e delle cui spese si farà esclusivo carico.

All'atto della visita medica la commissione potrà chiedere al lavoratore ulteriori accertamenti sanitari come sopra specificato.

4. EVENTUALE SOPRALLUOGO

Al fine di una corretta valutazione delle due procedure, si potrà procedere ad un sopralluogo dell'ambiente di lavoro e/o della postazione di lavoro del lavoratore interessato, anche con la collaborazione di altre figure professionali disponibili all'interno del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (Tecnici della Prevenzione, Biologi, Chimici).

5. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

a) COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEL RICORSO EX ART. 41 D. LGS 81/2008 (MOD_4).

Il procedimento si concluderà con una comunicazione di conferma, modifica o revoca del ricorso indirizzata al lavoratore, al datore di lavoro e al medico competente, preferibilmente tramite PEC. Nella valutazione finale sarà indicata la possibilità di ricorrere anche avverso al presente atto al Giudice del Lavoro competente per territorio.

b) GIUDIZIO DI IDONEITA' FISICA EX ART. 5 Legge n. 300/70 (MOD_5)

Il procedimento si concluderà con l'espressione del giudizio di idoneità fisica del lavoratore che sarà comunicato al lavoratore e al datore di lavoro. Nella valutazione finale sarà indicata la possibilità di ricorrere anche avverso al presente atto al Giudice del Lavoro competente per territorio.

6. TRASPARENZA.

Il presente Regolamento, con le sue eventuali modifiche e integrazioni, sarà pubblicato, dopo la sua approvazione, sul sito aziendale di ASL Lecce e dichiarato immediatamente in vigore.